



CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO di "SEZIONE PRIMAVERA"

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto principale la continuità del servizio educativo partito sperimentalmente nel settembre 2009, denominato "Sezione Primavera" secondo i dettami della Regione Piemonte espressi nella D.G.R. n. 2 - 9002 del 20 giugno 2008 "Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato - Sezione Primavera".

Questo servizio può accogliere fino ad un massimo di 14 bambini dai 24 ai 36 mesi, si dovrà affiancare alle attività normalmente svolte nella struttura adibita a Nido comunale che già si occupa dei lattanti e semidivezzi, con la funzione di realizzare in autonomia una progettualità appositamente pensata per minori di questa fascia d'età e di essere da trait d'union con l'altra agenzia educativa della locale Scuola Materna, completandone il progetto e la proposta educativa.

L'Impresa a cui verrà affidata la "Sezione Primavera" dovrà garantire l'erogazione di prestazioni e servizi che vengono di seguito elencati ed affidati, perseguendo le seguenti finalità:

- concorrere all'azione educativa della famiglia e della comunità;
- favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del minore e la sua socializzazione;
- garantire una assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico e pedagogico;
- garantire una strutturazione del servizio erogato aperta all'ambiente ed alle sue sollecitazioni;
- promuovere la continuità educativa con la famiglia, l'Asilo Nido e la Scuola Materna;
- cooperare per lo sviluppo di una migliore qualità della vita dell'infanzia;
- offrire alla comunità una sede di discussione, consulenza e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia anche attraverso la realizzazione di dibattiti su argomenti che riguardano questa fascia d'età.
- cooperare nel mantenere in ordine e sanificate le parti logistiche assegnate e dove vengono realizzati le programmazioni animative-ludico-ricreative proposte e parti di accesso comune.

Il progetto della sezione primavera è in linea con le direttive regionali ed esiste un regolamento attuativo che ne fissa le regole di funzionamento.

E' facoltà del Comune affidare all'Impresa appaltatrice anche ulteriori servizi d'istituto correlati al servizio oggetto del presente appalto che si rendessero necessari. Tali ulteriori incarichi verrebbero liquidati separatamente.

ART. 2 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO.

I corrispettivi del servizio di "Sezione Primavera" saranno liquidati in relazione al numero dei frequentanti ed in base tariffa mese/bambino risultante dall'offerta, previo controllo da parte dei competenti uffici comunali e verificata la regolarità contributiva entro il termine concordato ai sensi del DLgs del 06.04.2013 di gg. 60 dalla data di acquisizione della fattura.



ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio di cui trattasi ammonta a euro 78.000,00(iva esclusa) soggetto a ribasso, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di €200, 00 ricavati annualmente.

L'importo complessivo è determinato dalla tariffa/mese/bambino posta a base di gara per n. 14 bambini per la durata del servizio (n.10 mesi).

Con tale corrispettivo l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento della controprestazione.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è per gli anni educativi 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e avrà conclusione il 30 giugno 2016: alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio, al soggetto aggiudicatario, potrà essere affidata la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla presente selezione, secondo quanto previsto dall' art. 57, comma 5, punto b) del DLgs. 163/2006.

ART. 5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio educativo della *Sezione Primavera* si svolgerà nei locali dell'Asilo Nido di Bellinzago Novarese in P.zza A.R.Gattorno, 13, in uno spazio appositamente riservato all'interno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30-16.30 e secondo i seguenti principi e mezzi attuativi:

- curare lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale del minore;
- collaborare con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo e scambiando con loro ogni informazione utile per dare continuità al processo formativo;
- collaborare con il referente per la programmazione e per le attività didattiche ed educative, nonché nella verifica dei risultati;
- compilazione delle schede osservative dei bambini, avvalendosi, quando necessario, della consulenza di specialisti in accordo con la famiglia;
- prestare servizio continuativo al gruppo dei minori curando le relazioni affettive, lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e di socializzazione, l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quanto necessario per uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale;
- collaborazione con i nuclei familiari, il Servizio alla Persona del Comune e Socio-Assistenziale del Consorzio C.I.S.AS.per l'inserimento e l'assistenza dei bambini con problemi psico-motori;
- collaborazione con gli operatori sociali del territorio che hanno in carico il minore in difficoltà.

Il rapporto educatori-bambini non potrà discostarsi dalla proporzione adottata all'interno del servizio di nido comunale, ovvero attestarsi su di un educatore ogni 7-8 bambini. Per quanto non



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

espressamente specificato si fa riferimento alle indicazioni e ai parametri ministeriali-regionali e al progetto educativo didattico finanziato.

L'andamento dell'attività educativa oggetto del presente capitolato è verificato periodicamente dal Comune attraverso il Servizio alla Persona.

ART. 6

PERSONALE

Per la gestione del servizio di “Sezione Primavera” la ditta dovrà garantire lo svolgimento con un numero di operatori presenti giornalmente come da progettualità educativa, oraria ed economica espressa da parte di ogni singola ditta che intenda partecipare alla gara; le figure da prevedere sono:

-n. 1 ausiliario per l'aiuto nel momento del pasto e per la pulizia dello spazio occupato per non meno di 5 ore giornaliere;

-n.educatore/i con eventuali presenze settimanali differenziate

in quanto il numero di bambini che potranno essere accolti è al massimo di 14. Qualora tale numero dovesse essere inferiore a 7, la ditta si avvarrà di un' unica figura, da rapportare al n. bambini presenti, come pure l'ammontare del corrispettivo nell' ipotesi di riduzioni verrà proporzionalmente ridotto secondo le presenze effettive mensili dei bambini stessi.

Occorre infine prevedere delle modifiche di personale secondo il numero effettivo dei bambini frequentanti tenendo conto di una soglia minima di effettuazione del servizio ovvero di sospensione se il numero delle iscrizioni sia inferiore o pari a 5 (cinque).

Il personale educativo dovrà aver esperienza nel campo dei servizi socio educativi (asilo nido, sezione primavera o servizi analoghi, ecc.) e adeguata formazione professionale in merito. Per il ruolo di coordinamento evidenziare i requisiti di esperienza in tale direzione in servizi similari e per più annualità.

La Ditta nel reclutamento degli operatori (se necessita) dovrà tenere conto preferibilmente di personale disponibile e proveniente dal territorio di Bellinzago Novarese.

La Ditta si impegna a sostituire immediatamente il personale, in caso di assenza dello stesso per qualsiasi motivo, dandone comunicazione al Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune e fornendo contestualmente copia del curriculum vitae.

Il personale in sostituzione dovrà possedere le stesse caratteristiche e la stessa qualifica del personale assente.

Il Comune di Bellinzago Novarese si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale quando questo sia ritenuto inadeguato per gravi inadempienze nell'espletamento del servizio o per gravi scorrettezze di comportamento.

Avrà l'accesso ai locali comunali solo il personale incaricato allo svolgimento delle attività.

La presenza di tirocinanti e di personale volontario dovrà essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune.

ART. 7

CARATTERISTICHE, COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il servizio di cui agli artt. 5 e 6 sarà garantito dalla Ditta appaltatrice mediante un numero adeguato di operatori (con numero massimo di capienza del servizio) con qualifica di educatori per la prima infanzia.

Le attività saranno svolte da educatori nel rispetto delle linee indicate nel progetto educativo didattico finanziato.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

Il personale della Ditta appaltatrice del servizio sarà tenuto a rispettare gli orari di lavoro e ad effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, e mantenendo il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale e secondo le normative vigenti per la tutela della privacy.

Dovrà seguire il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio; dovrà inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei bambini e dei loro familiari.

Gli operatori del servizio potranno seguire momenti/giornate di aggiornamento, di confronto e scambio sulle metodiche educative che verranno organizzati con il personale del Nido.

La Ditta si impegna a richiamare, multare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile.

Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per la Ditta.

La Ditta che ha ottenuto l'appalto si impegna a consegnare all'ufficio dei servizi alla Persona una relazione o reporting periodico sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nell'attività della Sezione Primavera redatta dal personale educativo lì impegnato.

ART. 8

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Data la natura del servizio, l'inserimento nella struttura comunale di Asilo Nido, la vicinanza con la locale Scuola Materna, gli operatori messi a disposizione dalla Ditta dovranno raccordarsi con gli stessi compreso il servizio sociale comunale che, nelle funzioni proprie istituzionali di traduttore degli indirizzi dati dall'Amministrazione Comunale e di responsabilità circa la funzionalità dei servizi erogati, potrà partecipare attraverso suoi membri a riunioni periodiche di verifica degli interventi in atto presso la sezione Primavera per capire il livello di qualità erogata.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

- a garantire la continuità del servizio durante tutto il periodo relativo all'appalto, e comunque secondo quanto stabilito dagli atti di affidamento del servizio;
- ad operare con il numero degli operatori e le professionalità richieste dal presente capitolato e sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;
- a comunicare per iscritto i nominativi degli operatori, ed i nominativi degli eventuali sostituti.
- a garantire la continuità dei medesimi operatori, fatte salve cause di forza maggiore, limitando comunque i fenomeni di turn-over, che compromettono la peculiarità socio-educativa dei rapporti operatore-bambino ed operatore-gruppo;
- a garantire la non interruzione del servizio e il rapporto operatore bambino 1 a 7-8.

A questo proposito l'aggiudicataria dovrà sostituire il personale assente per qualsiasi motivo.

Le eventuali assenze dovranno avvenire solo per giustificati motivi, l'aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto le motivazioni al Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona e le generalità del sostituto, che dovrà avere gli stessi requisiti dell'operatore sostituito.

Ove la ditta non si attenga, alla sostituzione del personale procederà direttamente il Comune di Bellinzago Novarese con personale di propria fiducia, provvedendo ad addebitare le spese sostenute alla ditta aggiudicataria.

Tale inadempimento sarà oggetto di valutazione a cura del Responsabile Comunale ai fini della risoluzione del contratto.

L'espletamento del servizio sarà garantito dalla Ditta mediante l'impiego del personale indicato in sede di gara.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

ART. 9

DANNI E ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal fine, la Ditta aggiudicataria, provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa per danni e responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile per se stessa ed il personale impegnato, per l'eventuale responsabilità verso terzi esonerando il Comune di Bellinzago Novarese per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

La Ditta si obbliga altresì a stipulare, a favore degli assistiti-minori, idonee assicurazioni al fine di coprire rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Copia della polizza dovrà essere fornita agli uffici di Servizi alla Persona a corredo della sottoscrizione del contratto.

ART. 10

OBBLIGHI DECRETO LEGISLATIVO 81/08

L'aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell'esercizio dei lavori in argomento, (D.Lgs. 81/08) nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

Al riguardo è tenuta a depositare presso l'Amministrazione Comunale di Bellinzago Novarese, prima dell'avvio dei servizi, idoneo piano di sicurezza fisica e comunicare, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, del Medico del Lavoro e del rappresentante della Sicurezza dei lavoratori.

Contestualmente dovranno essere altresì esplicitati gli eventuali obblighi dell'Amministrazione.

L'impresa sociale è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11

OBBLIGHI

L'impresa sociale è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

ART.12

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOCI LAVORATORI E ALTRO PERSONALE DIPENDENTE

La cooperativa/ditta aggiudicataria ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, tutto il personale che risulta attualmente operante per il servizio oggetto dell'appalto compatibilmente con la nuova organizzazione ad opera della ditta subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale, nonchè assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300, al momento dell'avvio dell'appalto, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa, aspettativa sindacale, legge 300/70.

L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente, se cooperativa sociale, secondo l'art. 37 ccnl Cooperative Sociali, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato. Per quelli che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente .

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente ed alle mansioni svolte.

L'inquadramento del personale sarà come da Ccnl il seguente:

Ausiliario con funzioni di supporto B3;

Educatore/i D1;

A Tutto il personale dovrà esser applicato inoltre il Contratto Integrativo ed i successivi rinnovi firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato nel servizio e soggetto al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a qualsiasi titolo, saranno considerati come superminimi non assorbibili.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale, in essere e futuro, di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

Nel caso in cui l'aggiudicataria, sia l'attuale gestore del servizio, al personale già in essere dovrà essere data la facoltà di trasformare il rapporto da sociolavoratore a dipendente; per quello futuro vale la condizione precedente.

La retribuzione sarà erogata con il sistema della mensilizzazione e non con il pagamento ad ore.

Se l'aggiudicataria sarà una cooperativa sociale, in caso di part/time sarà rispettato integralmente il Ccnl Nazionale delle cooperative sociali 2002 - 05 anche in termini di erogazione delle percentuali di straordinario (Art. 26, punto c) e maggiorazioni sul tipo di part-time (Art. 26, punti D ed E).

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire una formazione ed un aggiornamento permanente alle persone impegnate in appalto per almeno 10 ore cadauno all'anno; l'impresa aggiudicataria dovrà fornire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti attraverso l'assunzione di personale qualificato e l'impegno a riqualificare il personale già assunto con la frequenza agli appositi corsi di riqualificazione.

A titolo rafforzativo si precisa che:

- gli istituti di malattia e di infortunio dovranno essere retribuiti secondo l'art. 70 del Ccnl cooperative sociali e dovranno coprire il 100% del salario reale. Per quanto riguarda l'istituto di malattia, il periodo di copertura al 100% della retribuzione dovrà essere



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

garantito per 180 giorni di anno di calendario (1° Gennaio - 31 Dicembre) per ogni anno di lavoro.

- Per l'istituto della Maternità, come condizione di miglior favore rispetto al Ccnl di settore, per il periodo di astensione anticipata e quella obbligatoria, l'impresa integrerà la quota Inps fino al raggiungimento dell'100% del salario effettivo e per il periodo di assenza per astensione facoltativa l'impresa integrerà il primo mese della stessa fino al 100% del salario effettivo.
- Gli straordinari, sia per le assunzioni a tempo pieno che per quelle a part-time matureranno su tutte le ore retribuite (comprese malattia, infortunio, festività, ferie, ogni tipologia di permessi retribuiti, ore di formazione, etc...) e saranno retribuiti, secondo le esatte percentuali previste dal Ccnl di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli straordinari dovranno essere riconosciuti nel cedolino del mese in cui sono stati effettuati.
- In caso di richiesta, da parte delle lavoratrici, dei permessi studio e di aggiornamento professionale e riqualifica, la risposta dovrà essere tempestiva (massimo entro 15 giorni) e documentata.

L'Amministrazione Comunale garantisce la fornitura del pasto giornaliero agli operatori, per omogeneità di trattamento rispetto ai dipendenti del Comune.

ART. 13

ISTAT E AUMENTI CONTRATTUALI

E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi. I prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale. Fatta eccezione dei maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal rinnovo del Ccnl di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto Integrati: saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, **solo per il costo relativo al personale in essere al momento dell'aumento ed in funzione della % di incidenza della spesa per il personale dichiarata, in sede di gara.**

ART. 14

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio alla Persona del Comune sovrintenderà alla programmazione delle attività e all'organizzazione delle stesse e verificherà il regolare svolgimento del progetto presentato e finanziato con particolare attenzione all'efficienza ed efficacia della gestione.

L'aggiudicataria può senz'altro avanzare per iscritto proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per l'esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate dall'Amministrazione Comunale ed eventualmente attuate.

L'Amministrazione Comunale vigilerà sull'andamento dei servizi, anche nella sede di lavoro, attraverso un funzionario dell'Ufficio Servizi alla Persona o anche con interventi diretti ad appurarne il corretto svolgimento. La verifica potrà produrre certificazione circa la conformità delle attività effettivamente svolte nel cantiere di lavoro appaltato.

ART. 15

PENALITÀ



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

La mancata applicazione integrale del Ccnl, del contratto integrativo, firmati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sbagliato inquadramento professionale, non pagamento corretto malattia, infortunio maternità, festività, indennità varie, etc...) prevederà la seguente sanzione:

adeguamento contrattuale alla socia/o e/o dipendente e, a favore dell'ente appaltante, il 25% del valore economico del mancato riconoscimento contrattuale nazionale, regionale, territoriale riferito ad ogni singola lavoratrice/lavoratore sia essa/o socia lavoratrice/ore che dipendente .

In caso di recidiva si potrà procedere alla rescissione del contratto d'appalto.

Nei casi in cui l'aggiudicataria non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dal presente capitolato d'onori, ovvero si riscontrassero deficienze nei servizi e la stessa non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, il Comune si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dalla stessa e, nel caso dell'insufficienza dell'importo di credito, avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.

Tutte le eventuali inadempienze dovranno essere contestate formalmente dall'Amministrazione comunale all'affidataria, unitamente alla relativa diffida ad adempiere.

L'affidataria potrà, se ritiene, controdedurre entro il termine stabilito nella medesima contestazione.

In esito alla procedura sopraindicata potrà essere applicata dall'Amministrazione Comunale di Bellinzago Novarese, in base alla gravità del fatto e oltre alla rivalsa del credito, una sanzione in misura variabile tra €500,00 ed €1.500,00.

L'irrogazione di 3 penali implica la risoluzione della Contratto.

L'affidataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili o immobili degli utenti fruitori dei servizi, nonché a terzi, compreso il Comune di Bellinzago Novarese dal proprio personale addetto allo svolgimento dei servizi esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in tal senso.

ART. 16 RISOLUZIONE

Il contratto d'appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali.

E' facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) l'ingiustificata interruzione del servizio oggetto dell'appalto protratta per più di un giorno;
- b) reiterata inosservanza delle norme di tutela dell'igiene, di prevenzione e sicurezza dei propri operatori o degli utenti, accertata dalle autorità competenti;
- c) gravi disfunzioni nello svolgimento del servizio dell'appalto.

In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, comporterà l'incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per la ditta inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune.

ART 17 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicataria dovrà costituire nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 10 % del valore complessivo dell'appalto da costituirsi nei modi di legge.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizi alla Persona

Cap.28043 – p.zza Martiri per la Libertà, 13 - Tel. 0321/924727-8-9 - Fax 0321/924755-924728 - e-mail: assistenza@comune.bellinzago.no.it -

P. IVA 00190090035

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

La cauzione sarà svincolata solo a cessazione dei servizi, su comunicazione all'ufficio competente da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

ART. 18 SUBAPPALTO

E' vietata ogni forma di subappalto. Ove ciò avvenisse l'Ente gestore procederà alla immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa da un subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi, si intenderà l'appaltatore.

ART. 19 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

A tutti gli effetti la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere per tutta la durata del contratto, domicilio legale nel Comune di Bellinzago Novarese.

ART. 20 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie verranno risolte prioritariamente in via bonaria ed in alternativa con ricorso al giudice, determinando in quest'ultimo caso quale foro competente il tribunale di Novara.

ART. 21 NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dalla presente, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione per le materie analoghe.

ART. 22 SPESE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte, tasse e diritti relativi all'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivanti nei confronti del Comune.

Bellinzago Novarese, 07.06.2013